DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

RELAZIONE

L'Ispettorato nazionale del lavoro è costituito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ciò vuol significare anzitutto che allo stesso è attribuita autonomia di bilancio e "autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento".

L'Ispettorato ha sede in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.

L'Ispettorato è inoltre sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Funzioni

Con D.P.R. è adottato lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

- a) esercita e coordina, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
- b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

- c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
- e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
- g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;
- h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
- i) svolge ogni ulteriore attività connessa allo svolgimento di funzioni ispettive ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- I) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;
- m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Organi dell'Ispettorato

Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta: il Direttore, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Il Direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o

analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al Direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore propone gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell'Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. È inoltre facoltà del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilità adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del Comitato svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.

Il Consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del Collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Per la partecipazione al collegio dei revisori compete ai componenti un compenso determinato con successivo D.M. del Ministro del lavoro.

Il direttore è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 165/2001 ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

L'Ispettorato si avvale inoltre dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di cui all'articolo 14, comma 4 del D.Lgs. n. 150/2009.

Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

Il decreti in questione, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, peraltro, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. Ai fini della rideterminazione del trattamento di missione si applicano i seguenti criteri:

- a) mantenimento della misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;
- b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio;
- c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.

I decreti in questione prevedono altresì misure:

- a) l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'Arma dei Carabinieri, nonché del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL;
- b) che lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con modalità flessibili e semplificate.

Disposizioni in materia di personale

La dotazione organica dell'Ispettorato, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti di organizzazione in misura comunque non superiore a 6357 unità.

Nella dotazione organica sono comunque previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale (i cui titolari saranno individuati nell'ambito del personale dirigenziale già in servizio presso le sedi centrali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nonché un ulteriore numero di unità di personale tale da ricomprendere quello già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede inoltre il trasferimento presso la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato del personale ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di rimanere, a domanda, nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

La dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, saranno contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo del personale ispettivo degli Istituti, la dotazione organica dell'Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.

Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il "Comando carabinieri per la tutela del lavoro". Inoltre, presso le sedi territoriali dell'Ispettorato, opera un contingente di personale che dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Il personale dell'Arma già operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo possibili riduzioni del contingente, è sostanzialmente "trasferito" nell'ambito dell'Ispettorato.

I decreti di organizzazione individueranno la data in cui cesseranno di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro sostituite, comunque in numero minore, dalle sedi territoriali dell'Ispettorato, le quali svolgeranno i compiti già assegnati alle predette direzioni.

La sostituzione delle direzioni del lavoro con gli Ispettorati territoriali determinerà – "al netto" – la soppressione di 5 uffici (ad oggi, infatti, gli uffici sul territorio sono 85 mentre si prevede che gli uffici territoriali dell'Ispettorato siano 80).

Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza

Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio non saranno utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni. In relazione alle cessazioni del personale in questione, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1, saranno individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. A tali fini si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, si prevede la possibilità, per il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL, di chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

Da ultimo si prevede che nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire in detti territori l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale.

Rappresentanza in giudizio

All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Tuttavia, l'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. da L. n. 27/2012), per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le relative entrate confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e ne integrano le dotazioni finanziarie.

Riorganizzazione del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL

La creazione dell'Ispettorato, sia a livello centrale che territoriale, determina una incisiva riorganizzazione del Ministero del lavoro e, in parte minore, degli Istituti.

È infatti previsto che, in applicazione del decreto legislativo, sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

I decreti dovranno prevedere altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali dello stesso Ministero.

Conseguentemente si prevede una riduzione delle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.

Norme per il coordinamento

Particolare attenzione è posta dal decreto al coordinamento con altri soggetti che svolgono attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale (ad es. Guardia di Finanza) e alla necessità di condividere, quanto più possibile, informazioni o iniziative ispettive.

È anzitutto previsto che l'Ispettorato possa stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale e protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni in questione comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.

Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, si prevede che ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale sia tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell'Ispettorato.

Da ultimo si prevede che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza, ivi comprese le attività volte all'approvvigionamento e alla manutenzione delle dotazioni strumentali da assegnare al personale ispettivo.

Operatività dell'Ispettorato

Al fine di garantire la corretta "funzionalità" dell'Ispettorato, si prevede la costituzione di un "Comitato operativo", senza oneri per la finanza pubblica, presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.

- Il Comitato svolge le proprie attività per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
- a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni;

- c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell'attività di vigilanza, ivi comprese misure di carattere economico e gestionale;
- d) monitora le attività dell'Ispettorato, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalità ed efficacia di azione.

In merito alle osservazioni formulate dalle Commissioni di Camera e Senato si rappresenta quanto segue.

Parere XI Commissione Camera

La Commissione ha chiesto di valutare l'opportunità di riformulare le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, volte ad attribuire ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in termini di novelle all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA, in considerazione del fatto che i poteri e le prerogative degli ispettori del lavoro non sono indicati in via esclusiva nell'ambito del D.Lgs. n. 124/2004 (v. anche L. n. 628/1961, D.P.R. n. 520/1955 ecc.) e pertanto appare più corretta la formulazione utilizzata.

La Commissione ha chiesto di valutare l'esigenza di precisare, all'articolo 2, comma 2, lettera a), che restano ferme le competenze del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei Comitati regionali di coordinamento di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE, indicando espressamente che le competenze ispettive sono assegnate nei limiti di quanto già previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;

La Commissione, in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), ai sensi della quale l'Ispettorato cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso il personale ispettivo di INPS ed INAIL, si segnala l'esigenza di dedicare adeguate risorse alle iniziative di formazione del personale e di superare l'attuale modello di formazione «a cascata», facendo ricorso a sistemi alternativi, utilizzati in ambito privatistico, che prevedano lo svolgimento di iniziative formative a livello territoriale rivolte a tutto il personale ispettivo, al fine di uniformarne ed accrescerne le conoscenze; OSSERVAZIONE ACCOLTA PARZIALMENTE nell'ambito dell'art. 8 (risorse finanziarie) dove è stata inserita la seguente previsione "Sono altresì trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d)".

La Commissione, con riferimento all'articolo 5, comma 2, lettera b), ha chiesto di valutare l'opportunità di prevedere che la specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio non sia commisurata ai chilometri effettivamente percorsi, in modo da garantire un concreto incentivo dell'utilizzo di tale mezzo anche al fine del trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La Commissione, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, ha chiesto di valutare la possibilità di prevedere un percorso volto a garantire l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali che dovranno essere messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato con quelle in uso agli ispettori dell'INPS e dell'INAIL;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La Commissione, in relazione al trattamento economico del personale ispettivo dell'Ispettorato, ha chiesto di valutare l'esigenza di promuovere, attraverso la contrattazione integrativa e nei limiti delle compatibilità finanziarie, un processo di armonizzazione dei livelli retributivi tra il personale dell'Ispettorato e il corrispondente personale dell'INPS e dell'INAIL, anche mediante la previsione di una specifica indennità legata alla funzione ispettiva, considerato che, come indicato anche nella relazione tecnica allegata al provvedimento, il contratto collettivo del comparto ministeri prevede trattamenti inferiori rispetto a quelli riconosciuti dai medesimi istituti;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La Commissione, in relazione all'organizzazione dell'Ispettorato, ha chiesto di valutare l'opportunità di garantire che lo svolgimento dell'attività lavorativa degli ispettori abbia luogo con modalità flessibili e semplificate, nelle quali il controllo non si esaurisca in verifiche formali, di carattere burocratico, ma si realizzi in sede di assegnazione degli incarichi di lavoro e degli obiettivi da raggiungere e, di conseguenza, in sede di verifica dei risultati raggiunti;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La Commissione ha chiesto di valutare l'opportunità di riportare le norme recate dall'articolo 11, comma 4, secondo periodo, nell'ambito dell'articolo 6, trattandosi di disposizioni riferibili al funzionamento dell'Ispettorato;

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA, atteso che l'art. 6 reca disposizioni in materia di personale mentre la norma citata – inserita nell'articolo 11 recante "abrogazioni e altre norme di coordinamento" – prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa "con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti".

La Commissione, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, lettera a), e all'articolo 10, ha chiesto di valutare l'esigenza di chiarire in modo univoco se l'Ispettorato sarà chiamato a svolgere le funzioni attualmente attribuite alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro dagli articoli 15 e 16 del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, e non ricomprese tra le attribuzioni di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema, con particolare riferimento a quelle in materia di conciliazione nelle controversie di lavoro e di certificazione dei contratti di lavoro;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La Commissione, con riferimento all'articolo 6, comma 6, lettera b), ha chiesto di valutare l'opportunità di prevedere che il termine di trenta giorni, concesso al personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per richiedere la permanenza nell'ambito dei profili amministrativi dei ruoli del medesimo Ministero, non decorra dall'entrata in vigore del presente provvedimento, ma da quella della pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, che individueranno l'organizzazione delle risorse umane e strumentali

per il funzionamento dell'Ispettorato; si valuti, altresì, l'opportunità di estendere la facoltà di opzione di cui alla medesima disposizione anche al personale in servizio presso le direzioni territoriali e interregionali del lavoro che, di fatto, non esercita più funzioni ispettive;

OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA mediante l'inserimento al terzo periodo della lettera b) del comma 6 dell'art. 6 dopo la frase "È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali" del seguente inciso "di Roma". Tanto in ragione del fatto che la richiesta di procrastinare l'esercizio dell'opzione nasce dalla necessità, per tale personale, di conoscere la sede di destinazione. Con la modifica effettuata tale personale potrà avere la certezza di rimanere a Roma, anche qualora scegliesse di transitare all'Ispettorato. Appare problematico prevedere che la scelta venga effettuata solo dopo il DPCM di organizzazione in quanto darebbe luogo ad una ulteriore "variabile" sulla quantificazione della dotazione organica, che invece deve essere individuata dallo stesso DPCM. Per quanto riguarda il personale in servizio presso le DIL e DTL, che non esercita di fatto funzioni ispettive, l'osservazione non è accolta atteso che l'opzione determinerebbe anzitutto la necessità di verificare, presso ciascun ufficio, le effettive esigenze a seguito di riorganizzazione interna, a sua volta rimessa al DPCM (al quale è infatti demandata anche l'individuazione del numero degli uffici sul territorio). Pertanto eventuali modifiche dei profili professionali di appartenenza potranno essere gestite direttamente con atti interni dell'Ispettorato.

La Commissione, con riferimento all'articolo 7, comma 1, ha chiesto di valutare l'opportunità di sopprimere la parola: «provvisorio», dal momento che il riferimento ad un ruolo ad esaurimento garantisce sufficientemente la temporaneità;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La Commissione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, secondo periodo, ha chiesto di valutare la possibilità di individuare, anche in sede di applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, opportune misure al fine di garantire che l'esercizio delle funzioni di vigilanza rimesso all'Ispettorato sia adeguatamente coordinato con le attività di competenza dell'INAIL e dell'INPS, in modo da permettere di tradurre nel modo più immediato possibile gli accertamenti ispettivi nell'aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori e da consentire un efficace svolgimento degli adempimenti in materia di accertamento della erogazione di prestazioni non dovute, di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, di inquadramento e iscrizione previdenziale dei lavoratori autonomi;

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA atteso che si ritiene che il decreto già garantisca le finalità indicate. Si evidenzia in proposito la disposizione di cui:

- all'art. 7 comma 2 secondo la quale "Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni";
- all'art. 11, comma 7 secondo cui "Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza";
- all'art. 12 che prevede l'istituzione di un Comitato operativo il quale, tra l'altro, "assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attività delle stesse amministrazioni".

La Commissione, in relazione alle disposizioni dell'articolo 7, comma 3, che consentono al personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL di richiedere l'inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle rispettive dotazioni organiche, ha invitato il Governo a considerare che la copertura delle disponibilità organiche esistenti rallenterà il processo di rinnovamento del personale degli enti, funzionale anche alla loro modernizzazione e all'acquisizione di nuove competenze;

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA, atteso che appare improbabile un consistente ricorso all'esercizio dell'opzione soprattutto da parte di personale che in ragione della propria anzianità di servizio risulta generalmente poco propenso ad essere adibito a mansioni differenti da quelle svolte. In ogni caso, da notizie acquisite in sede di riunione con gli Istituti sono emerse vacanze di organico tali da non pregiudicare il percorso di rinnovamento degli Istituti.

La Commissione, con riferimento all'articolo 7, comma 4, ha chiesto di valutare l'esigenza che i protocolli di intesa con la Regione Sicilia e le Province autonome di Trento e di Bolzano prevedano anche lo svolgimento di iniziative formative e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento delle attività ispettive al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale;

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La Commissione ha chiesto di valutare l'opportunità di prevedere che l'Ispettorato, in qualità di datore di lavoro, effettui la valutazione dei rischi e dello stress lavoro-correlato per i propri lavoratori, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal personale ispettivo;

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA in quanto si tratta di esigenze eventualmente riconducibili alle valutazioni del datore di lavoro.

La Commissione, in relazione alle previsioni dell'articolo 9, ha chiesto di valutare la possibilità di rivedere le disposizioni relative alla procedura del contenzioso in materia di lavoro, anche attraverso la modifica delle disposizioni processuali contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e nel decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150, al fine di prevedere che la rappresentanza e la difesa in ogni grado di giudizio avverso i verbali ispettivi possa essere svolta dall'Ispettorato mediante i propri funzionari; in ogni caso, si verifichi l'opportunità di chiarire che le disposizioni volte a prevedere che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ispettorato spettano alla Avvocatura dello Stato non ostano al fatto che l'Ispettorato possa stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti, non solo nei casi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ma in tutti i casi in cui la legislazione vigente lo consente alle amministrazioni pubbliche.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

Parere 11^Commissione Senato

La Commissione ha ritenuto fosse opportuno che, nella creazione della nuova struttura, il Governo valutasse l'opportunità di riferirsi al modello operativo e organizzativo dell'INPS.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA atteso che l'organizzazione dell'ispettorato è demandata ad apposito DPCM che potrà anche prevedere modelli organizzativi similari a quelli degli Istituti. La Commissione, con riferimento all'impianto della nuova struttura, al fine di assicurarle piena autonomia ed efficacia d'azione, ha chiesto di valutare l'opportunità di assoggettarla alle sole linee d'indirizzo dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA, in quanto le linee di indirizzo, secondo lo schema delineato dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 300/1999 sono rimesse al Ministro vigilante.

La Commissione, con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), ha chiesto di valutare l'opportunità che, in correlazione all'espletamento delle maggiori funzioni ivi previste, venissero assicurati adeguata formazione ed efficace aggiornamento professionale per il personale ispettivo degli enti previdenziali chiamato a svolgere nuovi ed ulteriori compiti, tra i quali il coordinamento dei servizi ispettivi di ASL e ARPA. Allo scopo, potrebbero essere recepite le esperienze formative dell'INPS dell'INAIL, tenuto conto delle profonde differenze esistenti tra le attività di controllo e vigilanza poste in essere dalle diverse professionalità istituzionali coinvolte.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA. Al riguardo, infatti premesso che ogni attività formativa del personale ispettivo, nei limiti delle competenze attribuite, è già garantita dal testo (art. 2, comma 2 lett. d) e art. 8, comma 1) per tutto il personale ispettivo, ivi compreso il personale di INPS e INAIL, va segnalato che non è possibile prevedere una formazione relativa al "coordinamento dei servizi ispettivi di ASL e ARPA". Tali Enti svolgono infatti una attività di vigilanza in autonomia, in applicazione delle attribuzioni assegnate dall'art. 117 della Costituzione, e rispetto agli stessi è possibile pertanto prevedere esclusivamente forme di coordinamento, così come previsto dall'art. 11, comma 4, secondo il quale "L'Ispettorato può stipulare uno o più protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale".

La Commissione, per evidenti ragioni di efficacia dell'azione, al medesimo comma 2, lettera m), ha chiesto al Governo di valutare l'opportunità di assicurare il coordinamento della struttura anche con i servizi ispettivi dei Vigili del Fuoco. Sempre al fine di consentire all'Ispettorato di operare in maniera efficace ed efficiente, la Commissione riterrebbe funzionale che il previsto sistema di unicità delle ispezioni fosse integrato dalle necessarie modifiche alla normativa in tema di contenzioso avverso il verbale unico ispettivo. Inoltre, in coerenza con la creazione di un nuovo Ente, sarebbe congruo che l'Ispettorato disponesse di una nuova struttura di supporto logistico e informatico e che fossero unificati e raccordati i procedimenti amministrativi e sanzionatori riconducibili alle funzioni ispettive dell'INPS e dell'INAIL.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA, atteso che l'art. 11, comma 6 già prevede che "Al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale è tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell'Ispettorato". Per quanto riguarda una eventuale modifica che consenta l'impugnativa diretta del verbale ispettivo ciò determinerebbe importanti ripercussioni su tutto il sistema del contenzioso, sia giudiziario che amministrativo, e potrebbe non essere in linea con quanto stabilito dalla legge di delega. Per quanto concerne le dotazioni strumentali sono già state apportate modifiche in funzione delle osservazioni effettuate dalla Commissione della Camera.

La Commissione, con riferimento all'articolo 3, che disciplina gli organi dell'Ispettorato, ha segnalato che, atteso che il decreto non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarebbe opportuno che, ove il direttore venisse individuato tra gli esperti, la scelta venisse effettuata all'interno del personale della pubblica amministrazione incaricato di funzioni di livello dirigenziale.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA. Si tratta di una scelta politica già effettuata in sede di prima istruttoria del decreto.

La Commissione, allo scopo di evitare che con l'istituzione di un ruolo provvisorio ad esaurimento, nel quale confluiranno circa 1300 dipendenti dell'INPS (articoli 6, comma 3, e 7), si creino difficoltà operative determinate dal fatto che questi lavoratori, retribuiti dall'INPS,

verrebbero in realtà gestiti da un altro Ente, sottopone alla valutazione del Governo l'opportunità di considerare invece tale ruolo in una prospettiva stabile a regime.

OSSERVAZIONE ACCOLTA

La Commissione, al fine di tutelare il rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e degli statuti di autonomia delle province di Trento e di Bolzano, con riferimento alla disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, ha chiesto di valutare l'opportunità di garantire il coordinamento delle attività ispettive tra organi statali, provinciali e regionali, allo scopo di evitare inutili duplicazioni di controlli operati da enti diversi. Si raccomanda inoltre l'osservanza delle norme sulla proporzionale etnica e del bilinguismo per quanto riguarda il personale dell'Ispettorato nazionale.

OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA, atteso che sulla base delle osservazioni della Commissione della Camera è stato modificato l'art. 7, comma 4. La disposizione ora prevede quanto segue "Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformità a livello nazionale".

Si rammenta al riguardo che analoga disposizione non risulta necessaria per le Regioni Sardegna e Valle d'Aosta, atteso che le funzioni ispettive in tali Regioni sono già rimesse alla competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presente con le proprie articolazioni territoriali. Per quanto riguarda "l'osservanza delle norme sulla proporzionale etnica e del bilinguismo per quanto riguarda il personale dell'Ispettorato nazionale" si evidenzia che nei territori di Trento e Bolzano esiste una competenza esclusiva in ordine alla vigilanza sul lavoro e pertanto l'Ispettorato non avrà sedi presso tali territori.

La Commissione, con riferimento all'articolo 11, al fine di evitare la sovrapposizione e la duplicazione di interventi ispettivi che riguardino identiche funzioni, ha chiesto al Governo di valutare l'utilità di istituire presso l'Ispettorato, senza oneri aggiuntivi e coordinando le banche dati esistenti, di una Banca Dati Unica nazionale delle ispezioni del lavoro, quale strumento operativo da consultare prima di ogni verifica ispettiva e da implementare immediatamente dopo l'accesso in azienda, utilizzando i dati informatici in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. La struttura dell'Ispettorato, inoltre, dovrebbe essere tale da garantire una capillare presenza sul territorio, la vicinanza al mondo produttivo, ai lavoratori e alle organizzazioni datoriali e sindacali; la dislocazione delle strutture territoriali potrebbe pertanto essere individuata sulla base della densità di popolazione, dell'estensione territoriale, nonché della dislocazione dei tribunali competenti per materia e territorio a decidere delle cause sorte a seguito di impugnazione dei verbali ispettivi, eventualmente utilizzando le sedi delle strutture in coordinamento.

OSSERVAZIONE NON ACCOLTA, perché la banca dati è già prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 124/2004 che, per quella parte, rimane pienamente in vigore. Inoltre, atteso che La individuazione delle sedi sul territorio dell'Ispettorato è rimessa al DPCM. È comunque previsto un massimo di 80 sedi e pertanto rimane pressoché invariata la presenza sul territorio già garantita dalle DIL e DTL.

La Commissione, considerate le articolate funzioni che il nuovo Ispettorato sarà chiamato a svolgere e le problematiche precedentemente segnalate, ha segnalato al Governo l'opportunità di un attento monitoraggio a 12 mesi dalla creazione del nuovo organismo, al fine di valutarne la concreta funzionalità e l'efficacia dell'azione ad esso affidata.

OSSERVAZIONE ACCOLTA